

STATUTO

**SAN PAOLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA MONSIGNOR
PEANO 8

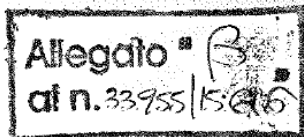
Numero REA: CN - 154366

Codice fiscale: 02097380048

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2023 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera "b" della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel comune di Cuneo, la società cooperativa denominata

"SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 2 - SEDI

La Cooperativa ha sede in CUNEO.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e succursali.

ART. 3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), ma potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

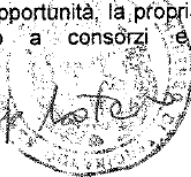
ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia. Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento – scopi sociali ed educativi al fine di contribuire e realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità. Per far ciò, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini speculativi una attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, mediante l'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap o emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo – professionale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme all'attività e alla gestione della Cooperativa.

Lo scopo mutualistico che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo, ma anche alla formazione, educazione ed integrazione sociale e culturale, di persone svantaggiate conformemente alla Legge 8.11.1991 n. 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Al fine del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale la cooperativa potrà operare anche con terzi ed, eventualmente, avvalersi, nello svolgimento delle attività, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci; la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto

Bona 

dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane e/o ad altre associazioni di tutela del movimento cooperativo.

Rispetto all'oggetto sociale, considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone:

- di svolgere attività industriale nei campi sotto elencati;
- di svolgere attività artigianale, quale la fabbricazione di prodotti cartotecnici, scolastici e commerciali, di cancelleria e altri articoli di carta e cartone, scatole.
- di gestire servizi nei settori:
 - pulizia specializzata e edifici pubblici e privati, pensiline e attrezzature varie, rimozione neve e ghiaccio;
 - manutenzioni stradali e spazzamento;
 - raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero e cernita materiali, gestione isola ecologica;
 - sgombero locali, cantine e solai, servizio di traslochi;
 - manutenzione e riparazione autoveicoli, lavaggio mezzi, manutenzione e riparazione cicli e motocicli e relative parti e accessori, riparazione altre macchine di impiego generale, macchine utensili, presidi sanitari, apparecchiature varie;
 - assemblaggio biciclette e parti di biciclette, gommatura ruote;
 - imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari e non alimentari;
 - assemblaggi;
 - servizio di lettura contatori;
 - coltivazioni agricole, floricoltura, allevamento animali, silvicoltura, utilizzo aree forestali;
 - attività di supporto all'allevamento quale gestione di canili e pensioni di animali da compagnia;
 - lavorazioni e conservazioni alimentari di vario tipo;
 - magazzinaggio e custodia con deposito per conto terzi;
 - riparazione mobili e oggetti di arredamento;
 - tinteggiatura e attività varie di lavori edili, di completamento e di finitura degli edifici;
 - trasporto merci su strada/trasporto pasti / trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, noleggio di autovettura con conducente;
 - noleggio di autoveicoli leggeri, mezzi di trasporto terrestri, biciclette e attrezzature varie, macchinari per lavori di manutenzione aree verdi, beni materiali e strutture varie, stand;
 - inserimento ed elaborazione elettronica dati;
 - portineria;
 - bidelleria;
 - centralino telefonico e attività di call center;
 - sportello informazioni;
 - promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
 - attività di servizio e ristorazione tra cui ostelli della gioventù, rifugi di montagna, bed and breakfast, aree di campeggio, ristorazione con somministrazione e preparazione di cibo da asporto, gelaterie e pasticcerie, ristorazione ambulante, catering per eventi, bar ed altri esercizi simili quali circoli ricreativi;
 - cura e manutenzione aree verdi, parchi, giardini e aiuole;
 - gestione di strutture artistiche, teatri, sale da concerto, cinema, musei, biblioteche, archivi, riserve naturali, parchi tematici;
 - gestione impianti sportivi polivalenti, palestre;
 - promozione di eventi sportivi, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, organizzazione di convegni, fiere ed eventi vari;
 - volantinaggio e affissioni;
 - corsi ricreativi e di formazione culturale, corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - gestione servizi cimiteriali;

-di operare nel settore del commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, anche con la gestione diretta di attività ed esercizi commerciali, compresa la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari e/o artigianali in collaborazione con associazioni, comunità, cooperative ed altri soggetti che con dividono e perseguono gli scopi e le finalità del presente statuto;

-commercio di prodotti alimentari e non alimentari, bevande, di beni di consumo finale, libri, cartoleria, articoli da regalo, bomboniere, chincaglieria e bigiotteria, saponi e detersivi per l'igiene della casa e della persona;

-commercio al dettaglio di articoli di seconda mano tra cui libri, mobili, indumenti, oggetti vari usati;

-commercio ambulante di articoli alimentari e non alimentari, beni usati;

-di operare nel settore del commercio equo e solidale;

-promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;

-gestire Botteghe del Commercio Equo e Solidale;

-svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

-svolgere servizi di ristorazione, in particolare al domicilio del consumatore (attività di catering), utilizzando prevalentemente prodotti e allestimenti coerenti con gli scopi sociali (a titolo esemplificativo: prodotti del commercio equo e solidale, prodotti commercializzati da cooperative sociali, prodotti biologici, prodotti di tradizione locale, prodotti a basso impatto ambientale);

-svolgere servizi di vendita di prodotti al domicilio del consumatore, a mezzo di distributori automatici (attività di vending);

-turismo responsabile;

-promuovere i valori e forme concrete di organizzazione della finanza etica;

-acquistare e gestire immobili, anche per uso abitativo, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 - REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specificazione professionale possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6 - TIPI DI SOCI

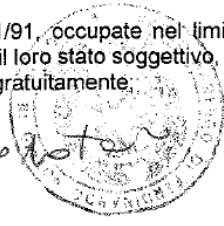
Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori: coloro che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91, occupate nel limite minimo stabilito dallo stesso articolo, potranno essere, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa.

b) soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente;

Bone Paolo Marengoni



c) soci sovventori: coloro che partecipano per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale. Possono essere soci sovventori anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

d) potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile. Il numero dei soci ammessi a questa categoria non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a questa categoria viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può durare più di cinque anni. Il socio ammesso ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio, non può rappresentare altri soci e non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa. I voti espressi da questi soci non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente a questa categoria può recedere in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente a questa categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali per il cui consolidamento si è resa necessaria la formazione individuale del socio medesimo. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni precedenti il compimento del suddetto periodo, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare dell'azione di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

Fermo restando il rispetto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Eventuale variazione del domicilio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata A/R, a mano o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 – RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata A/R, a mano o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al tribunale competente.

Il recesso ha effetto, tanto per quanto riguarda il rapporto sociale quanto per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART 11 – ESCLUSIONE - DECADENZA

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto e che non ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d),
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- f) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- h) che abbia avuto il rapporto di lavoro risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- i) che non superi il periodo di prova;
- l) che resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di tre giorni consecutivi o per tre volte in dodici mesi;
- m) che, a seguito di abbandono del posto di lavoro o mediante compimento di altre azioni, possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro.
- n) che si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
- o) che si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla Cooperativa o a committenti, che partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
- p) che arrechi danni a materiali, attrezzature, mezzi e/o locali della Cooperativa o di committenti, per

Bona

Rob Marengo



dolo o colpa grave;

q) che, senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata A/R, a mano o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A/R, a mano o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'arbitro di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART. 12 - DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà il rapporto con gli eredi o legatari dell'azione sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio, o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2534 secondo e terzo comma del codice civile.

ART. 13 - RIMBORSO DELLE AZIONI

Il socio receduto o decaduto e gli eredi del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale dell'azione versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59 oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di sovrapprezzo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata A/R, a mano o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, esclusione, decadenza hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 14 - SOCI SOVVENTORI

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili di euro 51,64 (cinquantuno/64) per le persone fisiche e da azioni trasferibili di euro 500,00 (cinquecento/00) per le persone giuridiche.

Art. 16 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE AZIONI

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ad ogni detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile, ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 51,64 (cinquantuno/sessantaquattro) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Il numero di azioni di ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con azioni degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 17 e con azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

Bona



d) da eventuali riserve straordinarie;
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 20 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2530 del codice civile.

ART. 21 -- BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 - RISTORNI

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, in forma di integrazione salariale e conformemente al disposto della legge n. 142/2001, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i tempi definiti con apposito regolamento approvato avuto riguardo, in ogni caso, alla quantità e qualità delle prestazioni professionali e lavorative dei soci.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ART.23 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 24 - FORME, TEMPI E LUOGNI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede dei locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

Può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnare, o anche spedire con posta elettronica o con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ad ogni socio al recapito risultante dal libro soci e da affiggere nei locali della sede sociale, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per la adunanza.

La convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

ART. 25 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare i programmi annuali e/o pluriennali;
- b) approvare il bilancio;
- c) nominare gli amministratori;
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- g) nominare l'Organo di Controllo contabile, se obbligatorio per legge.

ART.26 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti che la legge espressamente riserva alla sua competenza e, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Il numero dei voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, non può, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e contro prova,

Bona *Rob* *Mac*

salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta; si deve procedere a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'Assemblea; l'assistenza del segretario non necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate.

ART. 28 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando, in prima convocazione siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Se si deve deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale all'estero oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci.

ART. 29 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero e ne elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere eletti amministratori anche i soci sovventori.

ART. 30 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, fino ad un massimo di tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute per l'espletamento delle loro mansioni.

ART. 31 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuno, ma in modo che i consiglieri e i sindaci siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure devono essere trattate questioni nelle quali siano interessati amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 32 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
 - c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - d) predisporre gli indirizzi dell'azienda nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
 - e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
 - g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, stipulare convenzioni con Enti pubblici;
 - m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici;
- Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri; non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 33 - RINUNCIA - DECADENZA

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 34 - PRESIDENTE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da Banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ad un consigliere, nonché, con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, o in mancanza di questo ad un consigliere designato dal Consiglio.

ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge. In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'Organo di Controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

Bona 


TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 36 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti.

ART. 37 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

ART. 38 - REQUISITI MUTUALISTICI EX ARTICOLO 2514 DEL CC.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alla Cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento la Cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) remunerare eventuali strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti percentuali in più rispetto alle riserve di cui alla lettera b).

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità, come richiamati dall' articolo 2514 del CC. e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere tassativamente osservate.

ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI art.2519 del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

14 di 14